

Sent. n. 10/2024 pubbl. il 12/02/2024

Rep. n. 11/2024 del 12/02/2024



Liquidazione cd no 0000
n. 6/2024
n. 7/2024

TRIBUNALE DI PESARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti

PRESIDENTE

dott.ssa Flavia Mazzini

GIUDICE

dott. Lorenzo Pini

GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 10 2024 Rg. avviato su domanda di

SELENE MAZZOLI

RAGIP TODOROVIC

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In data 24.01.2024 SELENE MAZZOLI e RAGIP TODOROVIC hanno presentato un ricorso con cui richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata cd di tipo familiare ai sensi dell'art. 66 cod. crisi;

Ciò posto, rilevato che:

(-) i ricorrenti sono coniugi conviventi e l'indebitamento presenta un'origine comune;

(-) i ricorrenti risiedono a Pergola e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;



(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:

- nessuno dei ricorrenti svolge attività d'impresa e quindi non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- i debitori versano – come nucleo familiare - in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 210 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 53 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

(-) all'apertura della liquidazione controllata segue – invariabilmente – l'impossibilità ex art. 150 cod. crisi (richiamato dall'art. 270 co 5 cod. crisi) di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari in ragione della segregazione patrimoniale in favore dei creditori, con la conseguenza che nemmeno potranno (più) essere effettuati pagamenti non autorizzati ai creditori in attuazione di ordinanze di assegnazione o tantomeno proseguite cessioni del quinto;

(-) si autorizzano – in quanto antieconomiche e/o in quanto necessarie alle esigenze di spostamento familiare – le esclusioni dalla liquidazione degli autoveicoli risalenti indicati nel ricorso ed appartenenti al Todorovic, così come del conto di accredito dello stipendio presso BCC Pergola (saldo attivo di euro 148,36 euro);

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata cd familiare del patrimonio a carico Selene Mazzoli nata a Fabriano (AN), il 12.07.1985 e residente a Pergola (PU), in Via Angel Dalfuoco n. 18 e di Ragip Todorovic, nato ad Aversa (CE), l'11/03/1980 e residente a Pergola (PU), in Via Angel Dalfuoco n. 18;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;



- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Andrea La Torraca, già OCC;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non si fosse già provveduto;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;

Pesaro, il 06.02.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

